
Via Andrea Doria, 67
00192 - Roma
Tel/Fax + 39 06.95218248
info.studiolegalemastracci@gmail.com
www.studiolegalemastracci.com

Via Nizza 128
00198 Roma
Tel.:+ 39 06.84242276
Fax:+ 39 06.84242292
federpromm@uiltucs.it
presidenza@federpromm.it
www.federpromm.it
www.uiltucs.it

Roma, 03 Febbraio 2016

Spett.le
CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G.B. Martini, 3
00198 - Roma

Trasmessa on-line per il tramite del SIPE

Oggetto: Osservazioni al documento di consultazione Consob relativo all'Adozione del regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 5-Ter del Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, in materia di nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie sottoposto a pubblica consultazione in data 8 gennaio 2016.

On.le CONSOB,

lo **Studio Legale Mastracci** e la **Feder.Pr.O.M.M. - UILTuCs**, visto il documento di consultazione relativo all' "*Adozione del regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 5 -Ter del Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, in materia di nuovo sistema di riso-*

luzione extragiudiziale delle controversie”, di seguito trasmettono le proprie osservazioni nonché gli eventuali emendamenti all’articolato oggetto di consultazione.

Osservazioni Preliminari

In via preliminare, a seguito di un’attenta disamina del documento di consultazione di cui in oggetto, ci pare opportuno formulate le osservazioni come di seguito precisate.

La normativa di riferimento, d.lgs. n. 150/2015 che ha dato attuazione alla direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, all’art. 1-bis ha previsto una modifica dell’art. 2 del D.Lgs. n. 179/2007 aggiungendo i commi 5-bis e 5-ter.

In particolare, il **comma 5-bis dell’art. 2 D.lgs. n. 179/2007** dispone: *“I soggetti nei cui confronti la CONSOB esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 5-ter, **devono aderire** a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. **In caso di mancata adesione**, alle società e agli enti **si applicano le sanzioni** di cui all’articolo 190, comma 1 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e alle persone fisiche di cui all’articolo 18-bis del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano le sanzioni di cui all’articolo 190-ter del medesimo decreto legislativo”*.

Stante l’obbligatorietà di adesione da parte degli intermediari, pena l’applicazione di sanzioni in caso di mancata adesione, così come previsto dalla normativa di cui sopra, sarebbe opportuno, a parere degli scriventi, precisare espressamente nel testo normativo (art. 3 del regolamento) tanto l’obbligatorietà quanto la sanzione che dovrà applicarsi in caso di mancata adesione, essendo entrambe omesse nel regolamento di cui in oggetto. Ciò al fine di evitare una differente interpretazione della norma da parte dei destinatari.

In merito alla composizione del collegio, l'intento del legislatore è stato, a parere di chi scrive, quello di costituire un vero e proprio organo decidente che non limitandosi ad amministrare le procedure entra nel merito della controversia concludendo con una pronuncia che presenta le caratteristiche di una decisione *“pro-veritate”*.

Proprio in virtù di quanto appena precisato è richiesto il rispetto dei criteri di imparzialità, autorevolezza e rappresentatività dei soggetti membri del collegio decisionale.

Nel testo del regolamento (artt. 5 e 6) appare che tali criteri non siano effettivamente rispettati.

Ed invero, la designazione dei membri del collegio diventerebbe un esercizio di mera discrezionalità della CONSOB in quanto gli stessi verranno *“scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza”*. Inoltre, nell'individuazione degli stessi tra le categorie indicate, non è prevista la possibilità di scelta da parte degli esponenti dell'avvocatura e del notariato.

Pertanto, sarebbe opportuno porre su un piano paritario tutti gli organismi di rappresentanza delle categorie ammesse a ricoprire l'incarico di membro del collegio decisionale.

Non ci pare poi condivisibile la scelta (art. 7 comma 1 del regolamento) di sottoporre i membri del collegio ad un codice deontologico deliberato dalla Consob. Ciò in quanto si sovrapporrebbero le norme deontologiche professionali a quelle dettate dalla Consob. Sarebbe opportuno elaborare un codice deontologico di concerto con le categorie professionali di appartenenza dei membri del collegio.

In merito poi all'avvio e svolgimento del procedimento (art. 11 del regolamento), gli scriventi ritengono di dover formulare delle eccezioni nel rispetto della normativa ordinaria e del principio della celerità e ragionevole durata della lite.

Più in particolare, essendo precisato che l'atto introduttivo della procedura *de quo* è il ricorso (artt. 10 e 11 del regolamento), sarebbe opportuno, indicare almeno i contenuti minimi dello stesso al fine di rispettare le prescrizioni di forma richieste in generale dalla normativa codicistica (art. 125 c.p.c.) in quanto trattasi comunque di un atto di parte.

Inoltre, sulla base di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 11 del regolamento *de quo*, sembrerebbe che la richiesta di integrazioni e chiarimenti al ricorrente rivestirebbe i caratteri di una condizione di ammissibilità della domanda.

Infatti, in prima battuta, la richiesta viene formulata al ricorrente da parte della segreteria tecnica con ottemperanza del termine di 10 giorni, e in seconda battuta, viene lasciata alla discrezionalità del collegio che, a seguito di un'esame della documentazione e in caso di mancata precedente integrazione, trasmetterebbe comunque gli atti alla segreteria tecnica per la suddetta richiesta con ottemperanza da parte del ricorrente del medesimo termine.

Pertanto, al fine di rendere più celere la procedura e decadenziale il termine fissato in giorni 10, gli scriventi propongono di apportare degli emendamenti che possono essere sintetizzati nei seguenti termini e, comunque, in via alternativa:

- a) mantenere tale adempimento in capo alla segreteria tecnica con conseguente rispetto del suddetto termine da parte del ricorrente, pena l'irricevibilità o l'inammissibilità della domanda che sarà dichiarata dal collegio per inutile decorso del termine;
- b) la segreteria tecnica, formato il fascicolo, trasmetterà gli atti al collegio; il collegio, in caso di necessaria integrazione e chiarimento trasmetterà gli atti alla segreteria tecnica la quale dovrà invitare il ricorrente a procedere entro il termine non superiore a dieci giorni per integrazioni e chiarimenti. In quest'ultimo caso la segreteria tecnica verrà spogliata del potere di effettuare valutazioni preliminari circa la rilevabilità e l'ammissibilità dei ricorsi.

In definitiva, un'ulteriore precisazione, sarebbe opportuna in merito alla pronuncia da parte del collegio, che dovrebbe contenere i requisiti indicati all'art. 823 c.p.c. n. 1/2/3/5/6/7/8 con precisazione da indicarsi nell'art. 15 del regolamento *de quo*. Inoltre, sarebbe meritevole di chiarimento il tipo di pronuncia che verrà emessa dal collegio, e quindi, se il vincolo che comporterà sarà di tipo contrattuale o se vi sarà un verbale con valore di titolo esecutivo.

Emendamenti all'articolato oggetto della consultazione

Di seguito e sulla base di quanto premesso vengono proposti i seguenti emendamenti:

Capo I - Disposizioni Generali

ART. 3 - Adesione degli intermediari all'Organismo

Comma 1: *L'adesione all'Organismo da parte degli intermediari è obbligatoria. In caso di mancata adesione verranno applicate per le società e gli enti le sanzioni di cui all'articolo 190, comma 1 del decreto legislativo n. 58 del 1998 e per le persone fisiche di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 le sanzioni di cui all'articolo 190-ter del medesimo decreto legislativo.*

ART. 5 - Composizione del Collegio

Comma 1: eliminare l'inciso "nominati dalla Consob".

Comma 4: *La Consob nomina direttamente il Presidente e un membro del collegio, mentre la nomina dei restanti tre membri avviene:*

a) per un membro, a seguito della designazione dell'organismo di rappresentanza degli avvocati o dei notai rispettivamente in alternanza al triennio in carica;

- b) per un membro, a seguito della designazione congiunta delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- c) per un membro, a seguito della designazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

ART. 6 - Requisiti di professionalità e di onorabilità

Comma 3: inserire l'inciso "*Salvo che non sia intervenuta riabilitazione*", ai fini della nomina i componenti del collegio non devono (*segue testo di riferimento*).

ART. 7 - Funzionamento del collegio ed obblighi dei componenti

Comma 1: I componenti dell'organo decidente assolvono alle proprie funzioni decisorie con imparzialità e indipendenza di giudizio, osservano le disposizioni del codice deontologico deliberato dalla Consob "*ed elaborato di concerto con gli ordini di appartenenza dei professionisti incaricati*".

ART. 11 - Avvio e svolgimento del procedimento

Comma 1: Il ricorso è predisposto e trasmesso all'Organismo secondo le modalità da quest'ultimo rese note attraverso il sito web ed è corredato della documentazione attestante la condizione di ricevibilità di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b). "*Il ricorso deve osservare le prescrizioni di forma richieste in generale dall'art. 125 c.p.c.*"

Comma 3 e 4 - alternativamente proposta a) e b):

a) comma 3 (abrogazione del comma 4): La segreteria tecnica, entro dieci giorni dalla ricezione, valuta la ricevibilità e la ammissibilità del ricorso, invitando il ricorrente a procedere entro un termine non superiore a dieci giorni a eventuali integrazioni o chiarimenti, "*pena l'irricevibilità o l'inammissibilità della domanda*".

b) comma 3 (abrogazione del comma 4):*la segreteria tecnica, formato il fascicolo, trasmette gli atti al collegio. Il collegio, in caso di necessaria integrazione e chiarimento rimette gli atti alla segreteria tecnica per invitare il ricorrente a procedere entro un termine non superiore a dieci giorni ad integrazioni o chiarimenti. Decorso inutilmente il termine assegnato, il collegio dichiara la inammissibilità o irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 12.*

Art. 15 - Decisione

Comma 1:Il collegio definisce il procedimento con pronuncia adottata sulla base dei fatti allegati e dei documenti prodotti dalle parti, applicando le norme giuridiche che disciplinano la materia e tenendo conto degli atti di carattere generale emanati dalla Consob e dall'AESFEM, delle linee guida delle associazioni di categoria validate dalla Consob, dei codici di condotta delle associazioni di categoria ai quali l'intermediario aderisce. *“La decisione deve contenere i requisiti di cui all'art. 823 c.p.c. n. 1/2/3/5/6/7/8”.*

* * * * *

Ringraziamo codesta On.le Autorità per l'opportunità di presentare osservazioni al documento in consultazione e ci auguriamo che le osservazioni di cui sopra possano fornire un qualche contributo in sede di discussione. Se ne autorizza la divulgazione.

Avv. Chiara Mastracci

Feder.Pr.O.M.M. - UILTuCs

**Il Segretario Generale
(Manlio Marucci)**